

Nuovo sistema di vigilanza

Ispettorato nazionale del lavoro e il futuro delle ispezioni

Pierluigi Rausei – Adapt professional fellow, Dirigente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali

Il Decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 149, recante disposizioni per la razionalizzazione e la semplificazione dell'attività ispettiva in materia di lavoro e legislazione sociale, in attuazione della legge n. 183/2014 (c.d. Jobs Act), è destinato a cambiare in maniera profonda il sistema della vigilanza e delle ispezioni in materia di lavoro e previdenza sociale. Dal 24 settembre 2015 hanno preso avvio le complesse procedure che porteranno alla creazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl) che il decreto delegato istituisce, il quale è chiamato ad unificare i servizi ispettivi di Ministero del lavoro, Inps e Inail, assicurando una uniformità di azione ispettiva su tutto il territorio nazionale, attraverso i propri uffici territoriali che sostituiranno, assorbendone integralmente le funzioni, le attuali Direzioni interregionali e territoriali del lavoro. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2015, infatti, hanno iniziato formalmente il percorso procedimentale i molteplici provvedimenti presidenziali, ministeriali e interministeriali che condurranno alla concreta implementazione ed operatività di molte delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 149/2015.

In attuazione della lettera l) del comma 7 dell'articolo unico della legge delega n. 183/2014, il decreto legislativo n. 149/2015 istituisce una Agenzia denominata "Ispettorato nazionale del lavoro". L'avvio concreto della nuova agenzia, peraltro, sarà presidiato da un apposito Comitato operativo chiamato a garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato per un periodo non superiore a 3 anni. L'Ispettorato del lavoro è destinato a mutare gli assetti organizzativi attuali del Ministero del lavoro che (oltre a subire sop-

pressioni e ridimensionamenti a livello di amministrazione centrale) perderà definitivamente la presenza e il radicamento sul territorio, in quanto tutte le sedi delle odierne Direzioni territoriali del lavoro (Dtl) e Direzioni interregionali del lavoro (Dil) transiteranno all'Ispettorato. Dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2015 (24 settembre 2015) ha formalmente preso avvio il percorso procedimentale dei molteplici provvedimenti presidenziali, ministeriali e interministeriali che condurranno alla concreta implementazione ed operatività di molte delle disposizioni contenute nel D.Lgs. n. 149/2015.

Istituzione dell'Ispettorato nazionale del lavoro

Con l'art. 1 del D.Lgs. n. 149/2015, dunque, viene istituita una Agenzia unica per le ispezioni del lavoro denominata «Ispettorato nazionale del lavoro» (1), che integra i servizi ispettivi del Ministero del lavoro, dell'Inps e dell'Inail.

All'Ispettorato nazionale del lavoro vengono riconosciuti personalità di diritto pubblico, autonomia di bilancio e autonomi poteri di organizzazione e funzionamento, ma esso è posto sotto la vigilanza del Ministro del lavoro e sotto il controllo della Corte dei conti.

L'Ispettorato, che ha sede centrale a Roma e un massimo di 80 sedi territoriali, ed è destinato a mutare gli assetti organizzativi attuali del Ministero del lavoro che (oltre a subire soppressioni e ridimensionamenti a livello di amministrazione centrale) perderà definitivamente la presenza e il radicamento sul territorio, in quanto tutte le sedi delle odierne Direzioni territoriali del lavoro

(1) Riguardo al nome scelto per la nuova Agenzia, va osservato che lo stesso riecheggia come un ritorno alle origini della storia delle ispezioni del lavoro in Italia, giacché con legge 22 dicembre 1912, n. 1361, veniva istituito l'Ispettorato dell'indu-

stria e del lavoro, dapprima strutturato all'interno del Ministero dell'agricoltura, industria e commercio (R.D. 27 aprile 1913, n. 431), in seguito organizzato nel Ministero del lavoro e della previdenza sociale (R.D. 3 giugno 1920, n. 700).

Jobs Act

(Dtl) e Direzioni interregionali del lavoro (Dil) transiteranno all'Ispettorato, chiamato a coordinare e svolgere l'ispezione e la vigilanza in materia di lavoro e previdenza obbligatoria, secondo le direttive del Ministro del lavoro.

Spetterà all'Ispettorato definire tutta la programmazione ispettiva e le specifiche modalità di accertamento e dettare linee di condotta e direttive di carattere operativo per tutto il personale ispettivo, compreso quello in forza presso Inps e Inail.

In particolare, il personale ispettivo degli Istituti previdenziali (che permarranno fisicamente strutturati all'interno delle rispettive sedi territoriali, assegnati ad un apposito ruolo ad esaurimento) si vede attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo ministeriale, compresa la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, acquisendo, pertanto, piena competenza ad accertare qualsiasi ipotesi di violazione sia essa di natura amministrativa ovvero penale, essendo quest'ultima, al contrario, preclusa in assenza della qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria (art. 1, comma 2, D.Lgs. n. 149/2015). Stante l'esplicito richiamo normativo all'art. 6, comma 2, D.Lgs. n. 124/2004, anche per il personale ispettivo previdenziale le funzioni di polizia giudiziaria possono essere esercitate esclusivamente nei limiti del servizio al quale il personale ispettivo è destinato. D'altra parte, la norma sottolinea con vigore la circostanza di una piena parificazione fra il personale ispettivo ministeriale e quello previdenziale sul piano dei poteri e delle funzioni di vigilanza e ispezione («ai funzionari ispettivi dell'Inps e dell'Inail sono attribuiti i poteri già assegnati al personale ispettivo del Ministero del lavoro»).

Organizzazione

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2015 (quindi entro il 9 novembre 2015), con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, per la semplificazione e la PA e della difesa), devono essere disciplinate (senza

nuovi oneri aggiuntivi) l'organizzazione delle risorse umane e strumentali dell'Ispettorato e la contabilità finanziaria ed economico patrimoniale (art. 5, D.Lgs. n. 149/2015).

I D.P.C.M. dovranno, fra l'altro, rideterminare in modo uniforme il trattamento di missione del personale ispettivo (dell'Ispettorato, dell'Inps e dell'Inail), alla luce dell'utilizzo abituale del proprio mezzo di trasporto da parte degli ispettori per svolgere ordinariamente la propria attività istituzionale, portando con sé trasporto di strumenti informatici, fotocamere e altre attrezzature di lavoro (sebbene l'Ispettorato sia chiamato a stipulare specifici protocolli d'intesa con Regioni ed enti locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale per facilitare la mobilità del personale ispettivo). La rideterminazione del trattamento di missione deve avvenire mantenendo la misura dell'indennità chilometrica (art. 15, comma 1, legge n. 836/1973; art. 8, legge n. 417/1978), ma anche prevedendo una specifica indennità per favorire la messa a disposizione del mezzo proprio e introducendo coperture assicurative per eventi non coperti dal sistema assicurativo obbligatorio e dall'Inail.

Inoltre dovranno essere garantiti:

- l'omogeneizzazione delle dotazioni strumentali (anche informatiche) del personale ispettivo;
- lo svolgimento dell'attività ispettiva con modalità flessibili e semplificate.

Con riferimento alle attività di verifica del funzionamento del sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni (art. 14, comma 4, D.Lgs. n. 150/2009), l'Ispettorato si avvale dell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero del lavoro.

Personale e struttura

L'Ispettorato nasce con una dotazione organica iniziale non superiore a 6357 unità (con qualifiche dirigenziali e non) (2), nell'ambito della quale vengono previste due posizioni dirigenziali di livello dirigenziale generale e 88 posizioni dirigenziali di livello non generale, oltre ad essere ricomprese tutte le unità di personale già in servizio presso le Dil e le Dtl nonché presso la Di-

(2) L'art. 6 del D.Lgs. n. 149/2015 prevede anche che la dotazione organica dell'Ispettorato venga ridotta in misura corrispondente alle cessazioni del personale delle aree funzionali, appartenente ai profili amministrativi, proveniente dalle Dil e Dtl., mentre dal 2017 essa sarà incrementata, ogni tre anni, di

un numero di posti corrispondente alle facoltà assunzionali previste dalle disposizioni in materia di turn-over del personale, con assegnazione delle relative risorse finanziarie da parte di Inps e Inail.

reazione generale per l'attività ispettiva (Dgai) del Ministero del lavoro. Il trattamento normativo e retributivo del personale dirigenziale seguirà ad essere determinato in base alla contrattazione collettiva dell'Area I, così pure quello del personale non dirigenziale continuerà ad essere regolato dalla contrattazione collettiva del comparto Ministeri (art. 6, D.Lgs. n. 149/2015).

Al personale civile si aggiunge il personale militare del Comando carabinieri per la tutela del lavoro (istituito presso la sede nazionale dell'Ispettorato alle dipendenze del Ministro del lavoro) che opera presso le sedi territoriali dell'Ispettorato con un contingente di carabinieri dipendente funzionalmente dal dirigente dell'Ispettorato territoriale e gerarchicamente dal Comandante dell'articolazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro.

L'attività di vigilanza svolta dal personale dell'Arma dei Carabinieri e il coordinamento con l'Ispettorato è assicurato con la definizione di linee di condotta e programmi ispettivi periodici, da parte del Direttore dell'Ispettorato. I Carabinieri delle strutture del Comando per la tutela del lavoro, nell'esercizio delle proprie funzioni, hanno gli stessi poteri riconosciuti al personale ispettivo dell'Ispettorato, fatto salvo il potere di conciliazione monocratica (art. 11, D.Lgs. n. 124/2004).

Agli stessi D.P.C.M. attesi entro 45 giorni (9 novembre 2015), infine, spetta l'individuazione della dislocazione sul territorio nazionale degli uffici territoriali dell'Ispettorato (per un massimo di 80 come accennato), anche con la possibilità di confermare l'attuale articolazione su due livelli interregionale e territoriale, nonché la definizione degli assetti e degli organici del personale del Comando carabinieri per la tutela del lavoro (eventualmente anche confermando l'attuale articolazione dei Nuclei Carabinieri Ispettorato lavoro) e i contenuti della dipendenza funzionale delle unità territoriali dal dirigente preposto all'Ispettorato territoriale.

Dalla data indicata dai D.P.C.M. cessano di operare le Dil e le Dtl e sono attribuiti alle sedi territoriali dell'Ispettorato i compiti già assegnati alle stesse, come pure è trasferito nei ruoli dell'Ispettorato il personale di ruolo del Ministero del lavoro individuato dagli stessi D.P.C.M., che comprendono il personale già in servizio presso le Dil e le Dtl e presso la Dgai, nonché il perso-

nale ispettivo in servizio presso le sedi centrali del Ministero del lavoro che non ha optato di rimanere nei ruoli del Ministero con inquadramento nei profili amministrativi.

Funzionamento

Dalla data fissata dai D.P.C.M. attuativi dell'art. 5 del D.Lgs. n. 149/2015, il personale ispettivo di Inps e Inail (che non abbia chiesto di essere inquadrato nei profili amministrativi) è inserito in un ruolo ad esaurimento degli stessi Istituti mantenendo il trattamento economico e normativo (art. 7, D.Lgs. n. 149/2015).

Per razionalizzare e semplificare l'attività ispettiva si prevedono forme di coordinamento tra l'Ispettorato e i servizi ispettivi di Inps e Inail con riconoscimento in capo all'Ispettorato del potere di:

- dettare linee di condotta e direttive di carattere operativo;
- definire tutta la programmazione ispettiva;
- individuare le specifiche modalità di accertamento.

Il D.Lgs. n. 149/2015 intende comunque fare salva la possibilità per Ministero del lavoro, Inps e Inail di svolgere «accertamenti tecnici», funzionali allo svolgimento delle rispettive attività istituzionali.

Inoltre, a fronte del potere dell'Ispettorato di svolgere l'attività ispettiva su tutto il territorio nazionale, mentre attualmente il Ministero del lavoro non è presente in Sicilia e Trentino-Alto Adige, dove le competenze ispettive sono affidate, rispettivamente, alla Regione Siciliana e alle Province autonome di Trento e Bolzano, il D.Lgs. n. 149/2015 prevede che l'Ispettorato debba stipulare appositi protocolli d'intesa nella Regione Sicilia e nelle Province autonome di Trento e Bolzano per garantire l'uniforme svolgimento dell'attività di vigilanza, nei rispettivi territori, oltre ad evitare la sovrapposizione degli interventi ispettivi. Poiché, tuttavia, la norma richiama il «rispetto delle competenze attribuite dai rispettivi statuti in materia di vigilanza sul lavoro», considerato che gli Statuti affidano agli Enti menzionati la vigilanza sul lavoro in via esclusiva, sembra potersi ritenere che in Sicilia e nelle Province autonome l'Ispettorato procederà a coordinare le attività ispettive svolte dai servizi già esistenti presso le rispettive autonomie.

Jobs Act

Si prevede espressamente che Inps, Inail e Agenzia delle entrate dovranno mettere a disposizione dell'Ispettorato (anche attraverso l'accesso agli archivi informatici), in forma analitica e aggregata, dati e informazioni utili a programmare e a svolgere l'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, per orientare l'azione ispettiva nei confronti delle imprese con più rilevanti fattori di rischio e per una più efficace gestione del contenzioso. Ministero del lavoro, Inps e Inail dovranno comunque assicurare ogni forma di collaborazione che risulti utile per un efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza.

Risorse finanziarie

I D.P.C.M. previsti dall'art. 5 del D.Lgs. n. 149/2015 devono individuare le risorse strumentali e finanziarie disponibili, comprese quelle destinate al trattamento accessorio del personale, già assegnate al Ministero del lavoro e da trasferire all'Ispettorato, che subentra nella titolarità dei relativi rapporti giuridici attivi e passivi (art. 8, D.Lgs. n. 149/2015).

Sono in ogni caso trasferite all'Ispettorato le risorse di Ministero del lavoro, Inps e Inail destinate alle dotazioni strumentali, nonché le risorse di cui all'art. 14, comma 1, lettera d), numero 2), del decreto-legge n. 145/2013, convertito dalla legge n. 9/2014, utilizzate per finanziare l'incentivazione del personale ispettivo dell'Ispettorato. Sono trasferite all'Ispettorato anche le risorse di Ministero, Inps e Inail finalizzate alla formazione del personale ispettivo.

La dislocazione sul territorio dell'Ispettorato tiene conto del piano di razionalizzazione del Ministero del lavoro (art. 2, comma 222-*quater*, legge n. 191/2009).

Il Mef è autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.

Avvio delle attività e progressiva funzionalità

Il Ministro del lavoro deve nominare un apposito Comitato operativo, presieduto dal Direttore dell'Ispettorato e formato da un esperto dei ruoli del Ministero, uno dell'Inps e uno dell'Inail (senza compensi), al fine di garantire la progressiva funzionalità dell'Ispettorato e per un periodo comunque non superiore a 3 anni, per svolgere le seguenti funzioni (art. 12, D.Lgs. n. 149/2015):

a) coadiuvare il Direttore dell'Ispettorato nella definizione degli atti di indirizzo dell'attività di

vigilanza da sottoporre alla Commissione centrale di coordinamento;

b) assicurare ogni utile coordinamento tra Ispettorato, Ministero del lavoro, Inps e Inail, sia per una corretta ed efficace gestione del personale ispettivo che per la definizione degli obiettivi in base ai piani di attività delle stesse istituzioni;

c) adottare, in raccordo con il Direttore dell'Ispettorato, misure - anche di carattere economico e gestionale - finalizzate ad una più efficace uniformità dell'attività di vigilanza;

d) monitorare le attività dell'Ispettorato, dopo il primo anno della sua istituzione, per valutarne la concreta funzionalità ed efficacia di azione.

Organi dell'Ispettorato

Gli artt. 3 e 4 del D.Lgs. n. 149/2015 si occupano di individuare gli organi di gestione e controllo del nuovo Ispettorato e di delinearne le specifiche attribuzioni, oltre alle modalità di esercizio delle funzioni e alla composizione, relativamente ai due organi collegiali.

In base alle previsioni contenute nell'art. 3 del D.Lgs. n. 149/2015, gli organi dell'Ispettorato - che possono restare in carica per 3 anni, con incarico rinnovabile per una sola volta - sono:

- il Direttore,
- il Consiglio di amministrazione (CdA),
- il Collegio dei revisori (CdR).

Il **Direttore** (cui spetta il trattamento economico e normativo riconosciuto a un Capo dipartimento) è scelto tra esperti, oppure tra personale incaricato di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche o altro personale espressamente indicato (magistrati, avvocati e procuratori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari), in possesso di provata esperienza e professionalità nelle materie di competenza dell'Ispettorato. È nominato con decreto del Presidente della Repubblica, previa delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro ed è sottoposto alla disciplina in materia di responsabilità dirigenziale.

Il **Consiglio di Amministrazione** (CdA) è nominato con decreto del Ministro del lavoro ed è composto da 4 dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale delle amministrazioni pubbliche (ovvero magistrati, avvocati e pro-

curatori dello Stato, personale militare e delle Forze di polizia di Stato, personale della carriera diplomatica e della carriera prefettizia, professori e ricercatori universitari) di provata esperienza e professionalità nelle materie affidate all'Ispettorato. Di questi: 2 sono nominati dal Ministero del lavoro e uno ciascuno da Inps e da Inail, uno su designazione del Ministro del lavoro assume le funzioni di Presidente.

Il **Collegio dei revisori** (CdR) è nominato con decreto del Ministro del lavoro ed è composto da 3 membri effettivi (2 in rappresentanza del Ministero del lavoro e uno in rappresentanza del Mef) e 3 membri supplenti. I componenti del collegio sono scelti tra i dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale non generale delle amministrazioni pubbliche, in possesso di specifica professionalità. L'assegnazione delle funzioni di presidente del collegio avviene secondo le modalità stabilite dallo Statuto. Ai componenti del collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro del lavoro di concerto con il Mef.

Per la partecipazione alle sedute del CdA e del CdR non spettano gettoni di presenza o emolumenti a qualsiasi titolo dovuti.

Compiti assegnati agli organi dell'Ispettorato

L'art. 4 del D.Lgs. n. 149/2015 definisce puntualmente i compiti e le attribuzioni che il legislatore delegato affida ai singoli organi dell'Ispettorato.

Il Direttore è il rappresentante legale dell'Ispettorato e a lui sono assegnati i poteri e la responsabilità della gestione in uno con la responsabilità per il conseguimento dei risultati fissati dal Ministro del lavoro, rispetto ai quali è chiamato a provvedere all'attuazione degli indirizzi e delle linee guida adottate d'intesa con il CdA e approvate dal Ministro del lavoro.

Sempre al Direttore spetta proporre alla Commissione centrale di coordinamento (art. 3, D.Lgs. n. 124/2004) gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ispettive.

Ai fini dell'esercizio della vigilanza da parte del Ministero competente, la norma prevede che il Direttore deve riferire periodicamente al Ministro del lavoro e al CdA circa l'attività svolta dall'Ispettorato, in merito alla quale ha anche l'obbligo di presentare una relazione annuale.

Infine, il Direttore può proporre all'approvazione del Ministro del lavoro, di concerto con il Mef, modifiche ai regolamenti interni di contabilità.

Il CdA è convocato dal suo Presidente che stabilisce l'ordine del giorno delle sedute, alle quali partecipa di diritto il Direttore dell'Ispettorato. Il CdA coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni allo stesso assegnate, oltre a deliberare il bilancio preventivo, il conto consuntivo e i piani di spesa e di investimento.

Il CdR svolge il controllo di regolarità amministrativa e contabile sull'attività dell'Ispettorato ai sensi del decreto legislativo n. 123/2011, nonché, in quanto applicabili, degli articoli 2397-2409 codice civile.

Statuto, funzioni e poteri

Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del D.Lgs. n. 149/2015 (quindi entro il 9 novembre 2015), un apposito decreto del Presidente della Repubblica (adottato ai sensi dell'art. 17, comma 2, della legge n. 400/1988) definirà lo Statuto dell'Ispettorato e una convenzione fra il Direttore dell'Ispettorato e il Ministro del lavoro sancirà gli obiettivi specificamente attribuiti al Direttore dell'Ispettorato nazionale (art. 2, D.Lgs. n. 149/2015).

All'Ispettorato sono assegnate le funzioni e le attribuzioni già in essere in capo al Ministero del lavoro e alle Dil e Dtl, nonché ai servizi di vigilanza di Inps e Inail, vale a dire, precisamente:

- svolgere e coordinare su tutto il territorio nazionale la vigilanza in materia di lavoro, contribuzione e assicurazione obbligatoria nonché legislazione sociale, compresi: la vigilanza in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (nei limiti dell'art. 13, D.Lgs. n. 81/2008), gli accertamenti in materia di infortuni sul lavoro e malattie professionali, della esposizione al rischio nelle malattie professionali e di tariffa dei premi, la vigilanza sui rapporti di lavoro nel settore dei trasporti su strada, i controlli previsti dalle direttive di prodotto;
- proporre gli obiettivi quantitativi e qualitativi delle verifiche ed effettuare il monitoraggio sulla loro realizzazione;
- gestire le vigilanze speciali effettuate sul territorio nazionale;
- emanare circolari interpretative in materia ispettiva e sanzionatoria (previo parere conforme

Jobs Act

del Ministero del lavoro) e adottare direttive operative per il personale ispettivo;

- curare la formazione e l'aggiornamento di tutto il personale ispettivo;
- svolgere le attività di prevenzione e promozione della legalità a contrasto del lavoro sommerso e irregolare (art. 8, D.Lgs. n. 124/2004);
- svolgere attività di studio e analisi sui fenomeni del lavoro sommerso e irregolare e sulla mappatura dei rischi per meglio orientare l'attività di vigilanza;
- gestire le risorse assegnate, anche al fine di garantire l'uniformità dell'attività di vigilanza, delle competenze professionali e delle dotazioni strumentali in uso al personale ispettivo;
- svolgere ogni ulteriore attività, connessa allo svolgimento delle funzioni ispettive, demandata dal Ministro del lavoro;
- riferire al Ministero del lavoro, all'Inps e all'Inail ogni informazione utile alla programmazione e allo svolgimento delle attività istituzionali delle stesse amministrazioni.

Inoltre, ferme restando le rispettive competenze, l'Ispettorato si coordina con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale al fine di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi, evitando la sovrapposizione degli interventi, a tal fine con i medesimi enti opereranno appositi protocolli, allo scopo di assicurare l'uniformità di comportamento ed una maggiore efficacia degli accertamenti ispettivi.

Coordinamento

Quanto ai profili di coordinamento (art. 11, commi 4-7, D.Lgs. n. 149/2015), l'Ispettorato può stipulare protocolli d'intesa che prevedono strumenti e forme di coordinamento con i servizi ispettivi delle aziende sanitarie locali e delle agenzie regionali per la protezione ambientale.

Si prevede, inoltre, che l'Ispettorato ha la facoltà di stipulare protocolli d'intesa con le amministrazioni pubbliche regionali e locali e con le aziende di trasporto pubblico regionale e locale, al fine di facilitare la mobilità del personale ispettivo nell'ambito dello svolgimento dei propri compiti. La norma stabilisce espressamente che Inps, Inail e Agenzia delle entrate devono mettere a disposizione dell'Ispettorato, anche attraverso l'accesso

a specifici archivi informatici, dati e informazioni, sia in forma analitica che aggregata, utili alla programmazione e allo svolgimento dell'attività di vigilanza e di difesa in giudizio, al fine di orientare l'azione ispettiva verso imprese che evidenzino fattori di rischio sul piano del lavoro irregolare o della evasione od omissione contributiva e per una maggiore efficacia della gestione del contenzioso; l'inosservanza di tale disposizione comporta l'applicazione delle norme in materia di responsabilità dirigenziale.

Di assoluto rilievo, per un efficace e serio coordinamento, appare la previsione in base alla quale ogni organo di vigilanza che svolge accertamenti in materia di lavoro e legislazione sociale ha l'obbligo di raccordarsi preventivamente con le strutture nazionali e territoriali dell'Ispettorato, al fine di uniformare l'attività di vigilanza ed evitare la sovrapposizione di interventi ispettivi (art. 11, comma 6, D.Lgs. n. 149/2015).

Infine, Ministero del lavoro, Inps e Inail devono assicurare ogni forma di collaborazione utile ad un efficiente svolgimento dell'attività di vigilanza.

Conseguenze organizzative su Ministero, Inps e Inail

Pur facendo salve le specifiche determinazioni del D.Lgs. n. 150/2015 (in conseguenza della istituzione della Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro), in applicazione del D.Lgs. n. 149/2015 (art. 10), e a seguito dell'attuazione delle misure nello stesso previste, devono essere apportate le conseguenti modifiche ai decreti di organizzazione del Ministero del lavoro, di Inps e Inail, anche in relazione alla individuazione della struttura del Ministero assegnataria dei compiti di vigilanza sull'Ispettorato e di monitoraggio degli obiettivi e della corretta gestione delle risorse dell'Ispettorato.

Inoltre devono essere previste le riduzioni alle dotazioni organiche del Ministero del lavoro, anche con riferimento alle posizioni dirigenziali di livello generale e non generale, con la soppressione della Dgai e gli eventuali ridimensionamenti delle altre direzioni generali del Ministero del lavoro.

Entrata in vigore

Nell'articolo 13 del D.Lgs. n. 149/2015 si stabilisce l'entrata in vigore di tutte le disposizioni dettate a riforma delle attività ispettive il giorno successivo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Essendo stato pubblicato nel S.O. n. 53 della G.U. n. 221 del 23 settembre 2015, il D.Lgs. n. 149/2015 è dunque in vigore dal 24 settembre 2015.

Ciò in piena conformità rispetto a quanto previsto dal comma 15 dell'articolo unico della legge n. 183/2014, in base al quale l'entrata in vigore di tutti i decreti attuativi della legge delega il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Accelerando in tal modo, al massimo consentito dall'ordinamento giuridico, i tempi per l'effettiva operatività delle disposizioni adottate nell'esercizio delle deleghe, senza l'ordinario periodo di *vacatio legis*.

D'altra parte, seppure tutte le disposizioni contenute nell'articolato sono in vigore già dal 24 settembre 2015, molte di esse sono condizionate, nella loro efficacia, all'adozione di appositi provvedimenti (presidenziali, ministeriali ed intermi-

nisteriali) che ne condizionano l'adozione, come pure rammentato (con riferimento all'art. 9 del D.Lgs. n. 149/2015) dal Ministero del lavoro con la nota n. 16576 del 7 ottobre 2015, la quale espressamente afferma, in merito al D.Lgs. n. 149/2015, che «l'efficacia delle disposizioni in esso contenute è rinviata alla piena operatività del nuovo assetto istituzionale successivo all'adozione dei decreti attuativi che definiscono funzioni ed attribuzioni ad oggi esercitate dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali per il tramite delle proprie articolazioni territoriali».

Attuazione

L'attuazione concreta del decreto legislativo n. 149/2015 che istituisce il nuovo «Ispettorato nazionale del lavoro», conseguentemente l'operatività effettiva della nuova Agenzia unica per le ispezioni in materia di lavoro e di legislazione sociale, attende ora l'implementazione attraverso una significativa serie di provvedimenti normativi di secondo livello che vengono di seguito schematizzati (3).

Termine di adozione	Provvedimento atteso	Materie e contenuti
9 novembre 2015 (45 giorni dal 24 settembre 2015)	Decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri di economia e finanze e per la semplificazione e la pubblica amministrazione	Definizione dello Statuto dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 2, c. 1)
Non previsto (ma necessariamente prima del 9 novembre 2015)	Decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro	Nomina del Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 3, comma 2)
9 novembre 2015 (45 giorni dal 24 settembre 2015)	Convenzione tra il Ministro del lavoro e il Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro	Definizione degli obiettivi specificamente attribuiti al Direttore dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 2, c. 1)
Non previsto	Decreto Ministeriale (Ministro del lavoro)	Nomina del Consiglio di Amministrazione dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 3, c. 3)
Non previsto	Decreto Ministeriale (Ministro del lavoro)	Nomina del Collegio dei Revisori dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 3, c. 4)
Non previsto	Decreto Interministeriale (Ministri del lavoro e di economia e finanze)	Determinazione dei compensi per i componenti del Collegio dei Revisori dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 3, c. 4, ultimo periodo)
9 novembre 2015 (45 giorni dal 24 settembre 2015)	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri di economia e finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della difesa	Organizzazione delle risorse umane e strumentali per il funzionamento dell'Ispettorato nazionale del lavoro e la contabilità finanziaria ed economico-patrimoniale relativa alla sua gestione (art. 5, c. 1)

(3) Si tenga presente che le disposizioni attuative degli artt. 5, 6, 7 e 8 possono essere contenute anche in un unico D.P.C.M.

Jobs Act

Termine di adozione	Provvedimento atteso	Materie e contenuti
		<p>Determinazione uniforme del trattamento di missione del personale ispettivo dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'Inps e dell'Inail (art. 5, c. 2)</p> <p>Omogeneizzazione delle dotazioni strumentali, anche informatiche, messe a disposizione del personale ispettivo (art. 5, c. 3)</p> <p>Misure volte a garantire lo svolgimento dell'attività lavorativa del personale ispettivo con modalità flessibili e semplificate (art. 5, c. 3, ultimo periodo)</p>
9 novembre 2015 (45 giorni dal 24 settembre 2015)	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri di economia e finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della difesa	<p>Dotazione organica dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 6, c. 1)</p> <p>Organizzazione del Comando carabinieri per la tutela del lavoro (art. 6, c. 4)</p> <p>Dislocazione sul territorio dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 6, c. 5, lett. a)</p> <p>Assetti e organici del Comando carabinieri per la tutela del lavoro e contenuti della dipendenza funzionale delle unità territoriali dal dirigente preposto alla sede territoriale dell'Ispettorato (art. 6, c. 5, lett. b)</p>
9 novembre 2015 (45 giorni dal 24 settembre 2015)	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri di economia e finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della difesa	Coordinamento tra l'Ispettorato nazionale del lavoro e i servizi ispettivi di Inps e Inail (art. 7, c. 2)
9 novembre 2015 (45 giorni dal 24 settembre 2015)	Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro del lavoro, di concerto con i Ministri di economia e finanze, per la semplificazione e la pubblica amministrazione e della difesa	Risorse strumentali e finanziarie dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 8, c. 1)
Non previsto (ma necessariamente prima del 9 novembre 2015)	Decreto Ministeriale (Ministro del lavoro)	Nomina del Comitato operativo per la progressiva funzionalità dell'Ispettorato nazionale del lavoro (art. 12, c. 1)